



REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO E DELL'AZIENDA SPECIALE BERGAMO SVILUPPO



Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Rimborso spese per la partecipazione alle riunioni degli organi	3
Art. 3 - Criteri di determinazione del rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni degli organi.....	3
Art. 4 - Spese di vitto e alloggio per la partecipazione alle riunioni degli organi	4
Art. 5 - Rimborsi delle spese per missioni istituzionali.....	4
Art. 6 - Tempistiche dei rimborsi	4
Art. 7 - Norma finale.....	4

Art. 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina e formula i criteri generali per il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico dei componenti degli organi della Camera di commercio di Bergamo e della sua Azienda speciale secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 dicembre 2019.
- 2) Per lo svolgimento degli incarichi di Presidente e di componente della Giunta e del Consiglio della Camera di commercio e di Presidente e di componente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale non sono riconosciute indennità ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 219/2016.

Art. 2

Rimborso spese per la partecipazione alle riunioni degli organi

- 1) Ai componenti degli organi della Camera di commercio e dell'Azienda speciale è riconosciuto, per la partecipazione alle riunioni formalmente convocate, se residenti fuori dal Comune dove si svolgono le riunioni (di norma presso la sede dell'Ente), il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, opportunamente documentate, come individuate dal presente Regolamento.
- 2) Al Presidente della Camera di commercio e dell'Azienda speciale, in aggiunta al rimborso previsto dal comma 1, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute anche all'interno del Comune dove hanno sede le riunioni (di norma presso la sede dell'Ente).
- 3) Al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, il rimborso di cui al comma 1 è riconosciuto sia per la partecipazione alle riunioni del Collegio sia, se in diversa giornata, per la partecipazione alle riunioni degli altri organi disciplinati dal presente regolamento.

Art. 3

Criteri di determinazione del rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni degli organi

- 1) Ai componenti degli organi della Camera di commercio e dell'Azienda speciale spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i seguenti limiti:
 - a) biglietto del treno, nei limiti dell'importo previsto per la classe «premium» o equivalente;
 - b) biglietto di aereo di classe "economy" o equivalente;
 - c) rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio, nei limiti del quinto del costo della benzina, calcolato sulla base del prezzo della benzina verde (95 ottani) come rilevato nella prima settimana del mese in cui viene effettuata la riunione/trasferta, dal sito PiùPrezzi.it.
 - d) biglietto di altro mezzo pubblico necessario per raggiungere la sede dell'ente;
 - e) utilizzo di taxi, preventivamente autorizzato all'inizio del mandato dai competenti uffici dell'ente e dell'Azienda Speciale interessati, in tutti i casi in cui, per lo svolgimento dell'incarico, siano attestate condizioni tali da non consentire l'utilizzo del mezzo pubblico o dell'auto propria;
 - f) in caso di viaggi aerei, le spese di parcheggio del mezzo proprio presso i terminal ed i parking aeroportuali, nei limiti di € 50;
 - g) il pedaggio autostradale, sulla base del biglietto o dell'estratto della documentazione attestante lo specifico pagamento.
- 2) La documentazione dei costi sostenuti per il viaggio dà titolo al rimborso solo se presentata in originale.
- 3) Il rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio di cui al punto 1) lett. c) è consentito previa dichiarazione dell'interessato, presentata all'inizio del mandato e sotto propria responsabilità con dichiarazione sostitutiva di notorietà, che attesti che per la funzionalità dell'incarico, si determinano condizioni tali da non consentire l'utilizzo del mezzo pubblico. L'utilizzo del mezzo proprio deve essere autorizzato dai competenti uffici dell'Ente e dell'Azienda Speciale all'inizio del mandato. L'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio è funzionale alla garanzia della copertura assicurativa e solleva l'Ente da responsabilità derivanti dall'uso dell'autovettura.



- 4) Il calcolo della distanza percorsa viene effettuato, di norma, dal Comune di residenza alla sede dell'Ente o al luogo dove si svolgono le riunioni. Eccezionalmente è possibile calcolare la distanza da località diversa dalla residenza, se più prossima alla sede dell'Ente o al luogo dove si svolgono le riunioni.

Art. 4

Spese di vitto e alloggio per la partecipazione alle riunioni degli organi

- 1) Ai componenti degli organi della Camera di commercio e dell'Azienda speciale spetta il rimborso delle spese di alloggio per pernottamenti in alberghi fino a quattro stelle.
- 2) Ai componenti degli organi della Camera di commercio e dell'Azienda speciale spetta il rimborso delle spese di vitto nel limite di € 50 in caso di un solo pasto. Spetta il rimborso delle spese di vitto nel limite complessivo di € 90 in caso di due pasti e qualora lo svolgimento del proprio incarico abbia richiesto il pernottamento.
I due pasti sono rimborsabili in presenza di due distinte ricevute fiscali o scontrini fiscali, a condizione che sullo stesso siano riportati i dati attinenti la natura e la quantità dei beni o servizi consumati.

Art. 5

Rimborsi delle spese per missioni istituzionali

- 1) Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano anche agli amministratori della Camera di commercio e dell'Azienda Speciale che, in ragione del proprio mandato, si recano fuori dal territorio del Comune ove ha sede l'Ente presso cui svolgono le funzioni.
- 2) Gli amministratori della Camera di commercio devono essere previamente autorizzati alla missione dal Presidente della Camera di commercio. Gli amministratori dell'Azienda speciale devono essere previamente autorizzati alla missione dal Presidente dell'Azienda speciale. I Presidenti della Camera di commercio e dell'Azienda speciale sono tenuti a darne preventiva informazione agli uffici competenti.

Art. 6

Tempistiche dei rimborsi

- 1) Il rimborso delle spese agli Amministratori ed ai Revisori dei conti della Camera di commercio sarà liquidato semestralmente dal Segretario Generale. Il rimborso delle spese agli Amministratori e ai Revisori dei conti dell'Azienda speciale sarà liquidato semestralmente dal Direttore.
- 2) Il rimborso viene liquidato a seguito di presentazione di apposito modello di richiesta, con indicazione delle date e degli orari di svolgimento delle riunioni degli organi a cui si è partecipato e delle missioni istituzionali effettuate, con la documentazione dei costi sostenuti in originale.

Art. 7

Norma finale

- 1) Il presente Regolamento approvato secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 dicembre 2019 sostituisce le precedenti disposizioni in materia con riferimento al rimborso delle spese per lo svolgimento dell'incarico di Presidenti e componenti degli organi della Camera di commercio di Bergamo e della sua Azienda Speciale.